

Comunicata ai Capigruppo consi-  
gliari con prot. n. \_\_\_\_\_ in  
data \_\_\_\_\_

COPIA

REFDETR



# COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 13

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

*SEDUTA DEL 16 Marzo 2017*

**OGGETTO: PROGRAMMA FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 – 2019.  
PIANO OCCUPAZIONALE 2017. VERIFICA SITUAZIONE DI ESUBERO  
ED ECCEDEXENZA DI PERSONALE.-**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **18.45** nella Residenza municipale in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

- |    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 1) | <b>GASPARINI Moreno</b> | Sindaco   |
| 2) | <b>GALDIOLO Andrea</b>  | Assessore |
| 3) | <b>DONI Alberto</b>     | Assessore |
| 4) | <b>ERDMANN Stefania</b> | Assessore |
| 5) | <b>BERTO Luciana</b>    | Assessore |

Presente	Assente
P	
P	
	A
P	
P	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dott.ssa Emanuela FINESSO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **GASPARINI Moreno** nella sua qualità di Sindaco-Presidente, stabilisce l'ordine del giorno della riunione che comprende l'oggetto sopraindicato e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 98 del 15.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno 2017 -2019" è stato approvato, altresì, il piano occupazionale per l'anno 2017, nella quale è stato previsto l'assunzione mediante mobilità nel 2017 di n. 1 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C, a tempo indeterminato e a tempo pieno; deliberazione allegata al DUP 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.11.2016;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative vigenti in materia di assunzioni di personale:

- L'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;

- L'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale"*.

- L'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;

- L'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 e ss. della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 113/2016:

*"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso*

delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile) comma abrogato dall'art. 16, comma 1, D.L. 113/2016;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

PRESO ATTO di quanto disposto dall' art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, come successivamente modificata dal D.L. 113/2016, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 che detta le disposizioni per l'anno 2016 in tema di spesa del personale e in particolare i commi 228, 229 e 234 che prevedono rispettivamente:

**228.** *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è **innalzata al 75 per cento** nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.*

**229.** *A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i*

*comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.*

**234** *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”*

ACCERTATO che con la nota 0037870 del 18.07.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha reso noto che anche nella regione Veneto è completato il processo di ricollocazione dei dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane. Sono ripristinate, pertanto, le ordinarie capacità assunzionali (mobilità inclusa). Ciò comporta che sono ripristinate le ORDINARIE facoltà assunzionali, ovvero, si può assumere dall'esterno (concorso o graduatoria) solo in presenza di turn-over calcolato con le percentuali vigenti. Torna, inoltre, in queste regioni, pienamente valido l'art. 1 comma 47 della finanziaria del 2005 sulla neutralità della mobilità.

CONSIDERATO CHE in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina, e che comunque non è cessato nessun dipendente nel triennio 2013-2015 e, pertanto, non è possibile procedere a nessuna assunzione, fatto salva le assunzioni di personale mediante procedimenti di mobilità ai sensi art. 30 del D.lgs. 165/2001;

RICORDATO che per le assunzioni a tempo determinato o c.d. flessibile, oltre al rispetto delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile, non si può derogare al limite di spesa sostenuto dall'Ente nell'anno 2009;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 01 del 28.01.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma dell'Ente e ristabilita la necessità di definizione di un nuovo assetto organizzativo finalizzato al conseguimento di una maggiore funzionalità dei servizi;

RICHIAMATO, l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07/07/2015 è stata approvata l'attuale dotazione organica dell'Ente;

- con delibera della Giunta Comunale n. 39 in data 27/4/2016 è stato aggiornato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro del triennio 2016/2018;
- risultando immutata le unità di personale in servizio e sentito il parere del Segretario Comunale il comune di Loreo, si ritiene assolto l'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni soprannumerarie;
- il Comune di Loreo non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
- la spesa del personale prevista e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2017, rispetta i parametri della spesa sostenuta nella media del triennio precedente 2011-2012-2013 in base al monitoraggio effettuato dal Settore Finanziario e dall'ufficio personale dell'Ente come **dall'allegato A** al presente provvedimento;
- il responsabile del servizio finanziario ha già proceduto a trasmettere entro il 30 gennaio 2017, le informazioni sul monitoraggio periodico relativo al vincolo di cui all'art. 1, c. 709 e seguenti della L. 208/2015, controllandone il rispetto e procederà successivamente i fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ad inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo la certificazione dei risultati conseguiti nell'anno 2016;
- la Corte Costituzionale nella sentenza 272/2015 ha stabilito che non è più necessario dimostrare il rispetto dei tempi medi di pagamento ai fini delle assunzioni;

PRECISATO che la programmazione triennale (assunzioni a tempo indeterminato e determinato) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, a conclusione delle procedure connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

DATO ATTO CHE nella Regione Veneto sono state concluse le procedure di ricollocazione del personale di area vasta, e pertanto sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali, per cui il Comune di Loreo può procedere, considerati l'assenza di resti assunzionali a copertura di posti vacanti solamente mediante procedure di mobilità;

DATO ATTO CHE:

- l'obbligo di addivenire alla gestione associata per i comuni sotto i 5.000 abitanti è stata prorogata al 31 dicembre 2017;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n.68 del 12.03.1999;
- viene confermata la volontà di procedere con le assunzioni flessibili (voucher CONSVIPO) e che in tali limiti di spesa sarà compresa la spesa sostenuta per la convenzione già pattuita per l'utilizzo di un'assistente sociale tramite convenzione con il C.I.A.S.S., giusta deliberazione di G.C. n. 94 del 03.11.2016 ad oggetto "Approvazione convenzione tra il Comune di Loreo e il C.I.A.S.S. di Corbola per servizi di assistente sociale professionale per il periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2017";

DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri prescritti dall'art. 49:

- del responsabile ufficio personale favorevole relativamente alla fase istruttoria;
  - del responsabile del servizio finanziario relativamente alla quantificazione di spesa;
- e che il Revisore dei Conti esprimerà parere relativamente al presente atto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Richiamati:

- il decreto legislativo 267/2000;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Loreo;
- 

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

1. di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, D.lgs D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
2. di confermare il piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2017 – 2019 per le motivazioni citate in premessa, già approvato con deliberazione di G.C. 98/2016 che qui si intendono integralmente riportate secondo lo schema ivi allegato;
3. di procedere alle assunzioni mediante contratti flessibili nei limiti previsti dalla normativa vigente che verranno determinate di anno in anno per il triennio di riferimento, in base alle esigenze che si potranno manifestare, dando atto che con propria deliberazione n. 94 del 03.11.2016 è già stato previsto di sopperire alla carenza della figura dell'assistente sociale, mediante apposita convenzione garantendo la presenza di un dipendente del C.I.A.S.S. per sei ore settimanali per l'anno 2017;
4. di dare atto che tra i costi del personale è stata prevista la spesa per l'utilizzo di personale di altri enti locali ai sensi della L. 311/2004, art. 1, comma 557, per due rapporti temporanei di lavoro con dipendenti di altra pubblica, uno per sopperire alla contingente necessità di supporto all'ufficio LL.PP., l'altro per effettuare la ricognizione dello stato del mercato e della fiera annuale, finalizzato alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni commerciali su area pubblica, secondo normativa regionale vigente;
5. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione;
8. di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 197

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22 MAR. 2017 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).



IL MESSO COMUNALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno

\_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_

---